



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N°49 DEL 17/12/2020

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO PER IL PERIODO 30 DICEMBRE 2020 – 07 GENNAIO 2021 FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DEL RIPOSO DELLE PERSONE, ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI, DELLA SICUREZZA URBANA IN FUNZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA LEGATA AI RESIDUI INCOMBUSTI DI EVENTUALI ARTICOLI PIROTECNICI LASCIATI SUL SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso:

- che sul territorio di competenza, è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, anche in luoghi abitati, con il lancio di fuochi d'artificio, petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che per le speciali condizioni che si presentano legate alle peculiarità all'attuale fase di emergenza da virus Covid-19 è peraltro plausibile, che in assenza di eventi pubblici tradizionalmente organizzati dalle comunità locali e dalle Città, anche a seguito delle limitazioni introdotte dai DPCM e da quelle specifiche previste da ultimo dal DL 2 dicembre 2020, n. 158, si possa assistere ad un aumento dell'utilizzo di artifici da divertimento ad uso personale e familiare, proprio per le particolari restrizioni dei festeggiamenti in pubblico di queste peculiari festività;
- che detta attività causa disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso spesso incontrollato di tali artifici o senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- che il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, anziani e persone ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;
- che i residui delle combustioni di fuochi d'artificio imbrattano le pubbliche vie e sono potenzialmente pericolosi per l'eventuale presenza di materiali inesplosivi che accidentalmente possono esplodere;
- che ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l'art.2 del sopracitato D.M. 5 agosto 2008 tra gli interventi del Sindaco annovera anche quelli di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento e quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio e l'Unione Valdera si è dimostrata particolarmente sensibile in merito, approvando con deliberazione di Consiglio n.12 del 27.03.2016 il Regolamento per la tutela del benessere animale.

Ritenuto pertanto necessario pervenire ad un equo contemperamento dei contrapposti interessi anche mediante forme di graduazione del divieto che tengano conto della diversità delle situazioni ambientali e territoriali in corrispondenza con le diverse tipologie di fuochi d'artificio classificate dal D.Lgs. 123/2015 in base al tipo di utilizzazione, al livello di rischio potenziale e alla loro rumorosità.

Preso atto che l'Unione Valdera detta Linee di Indirizzo in merito all'accensione di fuochi d'artificio per il periodo relativo alle festività di Capodanno, disponendo peraltro che l'Amministrazione Comunale valuti l'opportunità di escludere mediante un'ordinanza, in alcune zone del territorio di proprietà comunale, l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere (ad eccezione dei fuochi d'artificio della categoria europea F1 e F2, in quanto, appartenente alla categoria CE con gradodi rischio potenziale estremamente basso).

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, per le considerazioni sopra esposte, una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

Vista la Deliberazione n. 147 del 10/12/2020 della Giunta dell'Unione Valdera avente ad oggetto "Indirizzi sulla sensibilizzazione dei cittadini al corretto uso dei fuochi di artificio in occasione delle festività di fine anno".

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i "*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*".

Visto il D.M. 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*".

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" e successivo "*Regolamento di Attuazione*" 6 maggio 1940 n.635 e s. m.i. Visto il D.M. 16 agosto 2016 "*modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940 n.635 in materia di leggi di pubblica sicurezza*", che a partire dal 5 luglio 2017 dispone il divieto di detenzione e vendita, negli esercizi di minuta vendita, dei prodotti appartenenti alla categoria F4"CE" (fuochi d'artificio per uso specialistico professionale).

Vista la L. 2.11.1981 n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*.

Visto il D.Lgs.29 luglio 2015 n.123 *"Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"*.

Vista la nota del Sindacato Nazionale Operatori Pirotecnici pervenuta in data 01.12.2017 prot. n. 6112 ad oggetto art.34 comma 8 D.Lgs. 29/07/2015 n. 123 – decadenza provvedimento classificazione TULPS e Re- TULPS.

Vista altresì la nota ANCI del 3.12.2020 prot. 128/SIPRICS/AR/MCC-2020 relativa all'utilizzo di artifici da divertimento in prossimità di festeggiamenti di fine anno.

Viste le circolari della Prefettura – UTG di Firenze:

- Circolare M.I. n.559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001
- Circolare M.I. n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014
- Circolare M.I. n. 557/PAS/U/010241/XV.A.MASS(1) del 5 luglio 2017
- Circolare n. 124958 del 30 ottobre 2017
- Circolare ATM-05A del 23 luglio 2013 "Eventi e attività speciali interessanti il traffico aereo"

Preso atto che nelle suddette note si richiama altresì l'esigenza di contrastare il mercato illegale dei fuochi d'artificio.

Ritenuto pertanto necessario richiamare la cittadinanza al corretto utilizzo dei fuochi d'artificio e all'uso rispettoso degli stessi, nonché vietare l'uso degli stessi almeno nelle vie, strade piazze e giardini pubblici, fatto eccezione dei fuochi d'artificio della categoria europea F1 e F2, ovviamente nel rispetto delle norme UE e di sicurezza in materia.

Preso atto della comunicazione preventiva con nota del 15/12/2020 prot.n. 7455 al Prefetto, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, agli atti d'ufficio.

RICHIAMA

Al divieto assoluto di reperimento e utilizzo di botti illegali.

La cittadinanza al legittimo e corretto utilizzo, nell'intero territorio comunale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, nonché all'uso rispettoso degli stessi verso gli altri, gli animali e il patrimonio urbano.

ORDINA

Il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su vie comunali, strade comunali, piazze comunali e giardini pubblici comunali per il periodo **30 dicembre 2020 – 07 gennaio 2021**, ad eccezione dei fuochi d'artificio delle categorie europee F1 e F2, nel rispetto delle norme UE e di sicurezza previste per tali categorie.

L'inosservanza delle disposizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autorità Giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento comportano altresì il sequestro del materiale esplosivo, a seconda del

carattere della violazione, ai sensi dell'art.13 della L. 689/81 e successive modificazioni e come corpo di reato se di carattere penale.

DISPONE

- La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura e Questura di Pisa, alla Stazione dei Carabinieri di Palaia;
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune (art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.

Palaia, li 17/12/2020

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa